



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 31 del 3 AGO. 2018

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili, nonché gli schiamazzi e i comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana.

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini i quali richiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza, rese sia in forma orale che sotto forma di esposti e/o petizioni, inerenti la problematica degli schiamazzi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazione di sede stradale e di spazi pubblici che spesso si verificano in luoghi di ritrovo di giovani quali piazze, giardini pubblici, bar eccetera;

Considerato l'alto valore che il silenzio e ogni altra forma assumono per un'eccellente rigenerazione psicofisica della persona umana;

Atteso che questi casi di disturbi nascono, sia in via diretta e spontanea od in via mediata, in conseguenza dell'esercizio di attività ludiche, economiche, religiose e, quindi, sono specificatamente riconducibili ad attività economico-sociali, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, quando queste attività sono svolte in ore serali e notturne, nel contesto urbanizzato del territorio;

Dato atto che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la repressione di rumori molesti e la limitazione di quelli necessari, ovvero di regolamentare le attività rumorose assicurando fasce orarie di rispetto o di inibizione, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

Vista la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

VISTO il piano comunale di zonizzazione acustica adottato con D.C.C. 31 del 23 giugno 2008;

CONSIDERATO che è pertanto indispensabile porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando disagi psicofisici oltre che allarme ed insicurezza nella popolazione, soprattutto fra le persone più deboli quali gli anziani;

ATTESO che, a seguito della modifica dell'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 con l'adozione del D.L. 23.05.2008 N. 92, convertito nella Legge N. 125 del 24.07.2008 è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana" in aderenza e nel rispetto del D.M. 5.08.2008 varato in attuazione della suddetta Legge n. 125;

RITENUTO pertanto doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto di riunione, il diritto allo svolgimento di attività economico-commerciali ma anche il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VALUTATO inoltre che, al fine del raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, si rende necessaria, fra l'altro, l'adozione di misure sanzionatorie, sia pecuniarie che interdittive, quale la sanzione accessoria della sospensione dello svolgimento di quelle attività che siano fonte e/o causa, diretta od indiretta, di comportamenti antisociali sopra esplicitati;

VISTO gli artt. 650 e 659 del R.D. 19 ottobre 1930 n.1398;

VISTO l'art.844 del r.d. 16/03/1942 n.262;



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

VISTA la L. 24 novembre 1981 N. 689;
VISTO il DPCM 1 Marzo 1991;
VISTA la legge n. 447 del 26/10/1995;
VISTO il nuovo Codice di Diritto Canonico promulgato il 25/01/1983;
VISTA altresì la circolare n. 33 emanata in data 13/05/2002 dalla Conferenza Episcopale Italiana ad oggetto: La regolamentazione del suono delle campane;
VISTO l'art. 7 bis e 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 e s.m.i.;
VISTO il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
VISTA la legge regionale n. 16/2004;

ORDINA

per le finalità di prevenzione della incolumità pubblica e della sicurezza urbana

- 1) sono vietati in tutto il territorio comunale i comportamenti che sono fonti e causa diretta, ovvero mediata, di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale e degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate;
- 2) ai titolari delle attività di cui al punto 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'esterno dei locali e in particolare all'uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti;
- 3) i gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze, nonché a ricoverare i contenitori per la raccolta all'interno dell'esercizio.
- 4) il Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico;
- 5) ferme restando le eventuali conseguenze di tali condotte se rilevanti sul profilo penale od amministrativo, le violazioni alla presente ordinanza comportano nei confronti dei soggetti responsabili:
 - a. applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, con facoltà per i responsabili delle attività fonti e causa dei fatti degenerativi sopraindicati di estinguere l'illecito con il pagamento della sanzione in misura ridotta di Euro 50,00 nel caso della 1° violazione, Euro 150,00 nel caso della 2° violazione, Euro 300,00 dalla 3° violazione;
 - b. l'applicazione della sanzione accessoria, laddove si possano verificare particolari fenomeni di degrado e disturbo per la quiete pubblica e non vengano rispettati gli orari e le indicazioni operative decise dall'Amministrazione per la tutela dei cittadini contermini, della cessazione dell'attività fonte diretta dei fatti degenerativi in argomento o della sospensione dell'attività fonte e causa mediata dei medesimi fatti (attività ludiche, commerciali, economiche ed artigianali, circoli privati ed attività assimilabili), in relazione alla gravità della lesione del bene protetto;

ORDINA ALTRESI'

Conformemente a quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica adottato con D.C.C. n. 31 del 23 giugno 2008, su tutto il territorio comunale il rispetto delle seguenti prescrizioni per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti ed inutili e la limitazione di quelli necessari.

Art. 2 Principio

1. Sul territorio comunale sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
2. Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3 Quiete notturna e pausa pomeridiana

1. È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 24.00 alle ore 08.00.
2. In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 19.00 e le ore 08.00 e tra le 13.00 e le 16.00.
3. Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe debitamente autorizzate.

Art. 4 Domenica e giorni festivi

1. La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività lavorative rumorose o moleste per il vicinato.
2. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 6 Lavori edili

1. Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico. Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali o case di cura private, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
2. Ai lavori edili sono applicabili pure le seguenti limitazioni:
 - a. ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata;
 - b. i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d. i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e. non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
3. L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle 13.00 alle 16.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
4. Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Comune può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

5. In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7

Perturbamento della pubblica quiete

1. Dalle ore 24.00 alle ore 08.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8

Apparecchi per la riproduzione del suono e strumenti musicali

1. Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. tamburi, trombe, ecc. possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato.

2. Dopo le ore 24.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.

3. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo religioso e/o divulgativo.

Art. 9

Manifestazioni pubbliche e feste

1. L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.

3. Si prescinde dalle disposizioni di cui ai commi che precedono per tutte le manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrocinate dal Comune di Mugnano di Napoli.

Art. 10

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

1. L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.

2. Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati)

Art. 11

Animali

1. I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

2. In caso di ripetuta molestia il Comune può ordinare al detentore l'allontanamento degli animali.

Art. 12

Veicoli e motore



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

1. L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 24.00 e le ore 08.00.
2. E' vietato:
 - a. usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b. far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c. accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d. circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
 - e. caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - f. utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.
3. Restano riservate le norme della legislazione vigente sulla circolazione stradale.

Art. 14

Giochi all'aperto e attività sportive

1. La pratica di giochi, rispettivamente attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08,00 alle ore 24,00, previa autorizzazione.
2. Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata o deroghe agli orari di cui al precedente comma.
3. I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art.16

Campane - Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività artigianali o industriali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 277 del 15/08/1991.
2. È escluso dal campo di applicazione della presente ordinanza il suono delle campane collegato con funzioni liturgiche in quanto tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art.2 dell'accordo tra Stato e Santa Sede del 18/02/84 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali. Tale esclusione non si applica per il suono delle campane al di fuori del collegamento con funzioni liturgiche, quali lo scandire di ore o altro. Il suono delle campane al di fuori del contesto liturgico, la loro riproduzione mediante diffusori acustici, l'uso di amplificatori per riprodurre celebrazioni liturgiche e/o musica sacra rientrano nell'applicazione della normativa vigente sui limiti acustici come per qualsiasi altra fonte sonora.
3. Sono escluse dall'applicazione della presente ordinanza i cantieri mobili e a carattere d'urgenza necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici oltre che di igiene urbana.
4. L'applicazione della presente ordinanza è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

RENDE NOTO

Ferme restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta:

- l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 con possibilità di estinzione dell'illecito mediante pagamento in misura ridotta entro 60 giorni della somma di € 100,00;
- l'applicazione della sanzione accessoria, con l'ordinanza ingiunzione, della cessazione dell'attività che sia causa diretta dei comportamenti antisociali sopra descritti e la sospensione delle attività che siano causa indiretta dei predetti comportamenti (attività economiche, sociali, artigianali e assimilabili), da uno a tre giorni, in relazione alla gravità dei fatti.



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

Città Metropolitana di Napoli

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza.

INFORMA

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale e gli organi di informazione.

Contro la presente ordinanza, è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che alla presente ordinanza sia data adeguata pubblicità nelle forme e nei termini di legge e mediante notifica alle seguenti Autorità e soggetti:

- Comando di Polizia Locale
- Asl
- Comando Carabinieri

Mugnano di Napoli, 03 agosto 2018



IL SINDACO

Dott. Luigi Sanhataro